

## LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

**Visto** il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante: "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e successime modificazioni, recante: "Codice dei Beni Culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" di seguito: "Codice dei Beni Culturali;

Visto il D.L. 21 settembre 2019 n. 104, recante: "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro sraordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il: "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;

**Visto** il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21 recante: "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

**Visto** il D.L. 1 marzo 2021, n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" a norma del quale, ai sensi dell'art.6 comma 1, Il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visto in particolare gli artt. 10 e 12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.;

**Visto** in particolare l'art. 47 comma 2 lett. a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n.169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art.12 del Codice;

**Visto** il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11 /01/2021 di costituzione della nuova Commissione Regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

**Visto** il decreto di nomina del Segretario Regionale per le Marche arch. Cecilia Carlorosi del Decreto del Segretariato generale n. 715 del 03 luglio 2023 registrato dalla Corte dei Conti in data 17 luglio 2023 al n. 2069;

**Vista** la nota prot. n. 629932 del 29.05.2023 della Regione Marche (acquisita al protocollo d'Ufficio il 30/05/2023 prot. n. 1938) con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del citato D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. per il bene denominato "Casino Rondini e annesso" sito a Fossombrone Località Cesane s.n.c. (PU);

**Visto** il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, espresso con nota prot. 10051 del 11/09/2023 dal quale si evince che il bene risulta possedere i requisiti di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs 42/2004;

Visto il medesimo parere di cui sopra dal quale si rileva che: "Dagli atti d'Ufficio il fabbricato in questione non riveste, attualmente, interesse archeologico. Non si può tuttavia escludere la possibilità che strutture di fasi



precedenti siano conservate nel sottosuolo. Si richiede pertanto che il progetto di qualsiasi opera che riguardi il sottosuolo venga trasmesso alla Soprintendenza per l'esame e le eventuali prescrizioni dicompetenza";

**Visto** il verbale n. 14 della Commissione del giorno 13/09/2023, dal quale risulta che: è stata approvata all'unanimità la proposta di verifica positiva di interesse culturale del complesso in oggetto; formulata dalla Soprintendenza competente, contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

## Ritenuto che il bene:

Denominazione Casino Rondini e annesso

Comune Fossombrone (PU)
Località Cesane s.n.c.

Via Strada Provinciale 51

via Straua Provinciale SI

Distinto al C.F. Foglio 16 part.58 sub. 1-2-3bcnc e part.59 sub 4

Distinto al C.T. Foglio n. 16 partt.58 e 59

Confinanti (Casino) - Foglio 16 part. 4 – Strada Vicinale Cesana Alta;

(Annesso) Foglio 16 part. 10 – Strada Vicinale Cesana Alta.

Propietario Regione Marche

**presenta interesse storico - artistico - architettonico** ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

## **DELIBERA**

**Art. 1** il bene denominato: "Casino Rondini e annesso" come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, è dichiarato di interesse storico - artistico - architettonico ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto testo normativo;

**Art. 2** La relazione storico - artistica architettonica (all.1), la planimetria catastale (all.2), fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

**Art. 3** Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene oggetto di vincolo diretto ai sensi e per gli effetti dell'art.15 del Codice dei Beni Culturali; sarà poi trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Territorio, Servizio Pubblicità Immobiliare, a cura della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE Segretario Regionale ad interim Arch. Cecilia Carlorosi